

CRITERI PER LA SCELTA DEL POSTO DA PARTE DEL CANDIDATO

(tali criteri potranno subire modificazioni a seguito della pubblicazione della C.M. del 2013)

1. Le supplenze per i docenti vengono assegnate secondo quanto prescritto dalla normativa vigente alla luce del nuovo regolamento D.M. 13/06/2007;
2. **l'aspirante alla supplenza, dotato di idoneo documento di riconoscimento, deve essere presente all'orario indicato nella convocazione** e viene chiamato, secondo l'ordine di graduatoria, per la scelta della supplenza;
3. al fine di rilevare le effettive presenze in sede di convocazione, **potranno essere effettuati appelli nominali** per verificare l'effettiva consistenza numerica dei candidati presenti; gli assenti all'appello verranno considerati assenti alla convocazione (verranno controllate anche le deleghe);
4. nel caso in cui il candidato arrivi **in ritardo rispetto alla propria convocazione, potrà scegliere solo in coda** agli altri candidati della convocazione stessa, purché non siano già terminate le operazioni della relativa sessione;
5. **chi non risulta presente** all'atto della chiamata né ha prodotto delega (la delega dovrà pervenire **all'indirizzo mail** indicato nel calendario delle operazioni (entro le ore 12 del giorno lavorativo precedente la convocazione), **viene automaticamente escluso** dalla scelta del posto e dichiarato rinunciario;
6. **la rinuncia** ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
7. l'assunzione in servizio deve essere effettuata entro **24 ore**, fermo restando l'orario di apertura delle segreterie **La mancata assunzione in servizio** dopo l'accettazione, attuata anche tramite la presentazione di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;
8. **l'abbandono del servizio** comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base della graduatoria ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento;
9. così come previsto dall'art. 3, comma 5, del citato Regolamento, unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, **è consentito all'aspirante rinunciare**, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, **esclusivamente per l'accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento;**
10. i docenti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) e art. 3, del D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 e i corrispondenti le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, **con priorità, su posti di sostegno**, per cui, l'eventuale rinuncia a proposta di contratto su posto di sostegno consente l'accettazione di altre proposte di contratto esclusivamente per insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ex D.M. n. 21/2005.
11. Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente **prima della stipula dei relativi contratti, è ammessa la rinuncia** ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche per l'accettazione successiva di supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento (art. 3 comma 5 Regolamento supplenze)
12. la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con **rapporto di lavoro a tempo parziale**, prevista dal CCNL 2006-2009, potrà essere attuata secondo le disposizioni richiamate dall'art. 25, c. 6, e art. 39, con particolare riguardo al c. 3. Alle

suddette disposizioni si dà luogo tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 73 della .L. n. 133/2008

13. l'aspirante alla supplenza, che viene chiamato secondo l'ordine di graduatoria, deve **scegliere sulla base della disponibilità a quel momento o dichiarare di rinunciare;**
14. alla supplenza **attribuita con delega** si terrà conto, se possibile, delle indicazioni dell'interessato;
15. **chi non assume servizio** (salvo motivi giustificati) entro il termine previsto, dopo aver accettato la proposta di nomina sia per firma personale che attraverso delega, **decade** dal posto assegnato. Tale posto si renderà libero per una nuova convocazione;
16. **nel caso sopraggiungano nuove disponibilità** nel corso delle operazioni di assegnazione delle supplenze, anche per effetto di rinuncia, **i nuovi posti saranno oggetto di ulteriori convocazioni e non comporteranno in nessun caso il rifacimento delle operazioni concluse fino a quel momento;**
17. All'interno dello stesso Istituto e su stessa tipologia di posto gli spezzoni compatibili segnalati dai dirigenti scolastici sono già stati accorpati all'interno dello stesso Istituto; di conseguenza **gli spezzoni o i part-time non accorpati all'interno dello stesso istituto si devono ritenere incompatibili** fra di loro;
18. Fra Istituti diversi o codici meccanografici diversi, si accorpano solo spezzoni che risultano compatibili a seguito delle dichiarazioni di articolazione oraria sottoscritte dai Dirigenti scolastici;
19. coloro che hanno scelto uno spezzone orario, in assenza di un posto intero, possono **rinunciare allo spezzone per accettare una supplenza su posto intero** (al 30/6 o al 31/8) fatta salva la possibilità del completamento orario;
20. **gli aspiranti che abbiano rinunciato ad una proposta di assunzione** non hanno più titolo ad ulteriori proposte per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria;
21. alla **priorità di scelta della sede** per gli aspiranti che, possedendone i requisiti, abbiano presentato il relativo Allegato **A+**, ai sensi del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011 si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l'avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l'aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio. In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all'opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.
22. Solo per gli **aspiranti in situazione di handicap personale** di cui all'art. 21, e al comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell'ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli **aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap** di cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell'Ufficio competente, per le per scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore;
23. si precisa che in seguito all'attribuzione di posti di ruolo su sedi disponibili (fino al 30/6/2016) **sarà necessario** al momento dell'attribuzione di posti annuali (fino al 31/8/2016) **convertire lo stesso numero di posti vacanti in posti disponibili.**